

**CONVENZIONE TRA L'UNIONE COLLINARE TERRE DI VIGNETI E PIETRA DA CANTONI,  
E I COMUNI DI..... PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI  
PROTEZIONE CIVILE.**

L'anno .....il .....giorno .....del .....mese .....di.....presso la  
sede.....viene sottoscritto la presente convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.lgs  
18.08.2000, n. 267

**TRA**

..... in persona del ..... pro-tempore Sig. ...., che interviene nel presente atto in forza della  
deliberazione consiliare n°.....del.....codice fiscale.....;

.....

**PREMESSO CHE**

- la pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi è una funzione fondamentale che deve essere esercitata in forma associata ed è pertanto svolta dall'UNIONE COLLINARE TERRE DI VIGNETI E PIETRA DA CANTONI per conto dei Comuni che l'hanno costituita: Rosignano Monferrato, San Giorgio Monferrato e Cella Monte;
- altri Comuni esterni all'Unione hanno manifestato la volontà di convenzionarsi con l'Unione medesima, al fine di sviluppare forme di collaborazione;
- la materia è disciplinata dalla legge 24.02.1992 n.225, dal Decreto Legislativo 31.03.1998 n.112, dalla legge n. 100 del 12.07.2012, della L.R. 14.04.2003, n. 7;
- l'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 consente agli Enti Locali di stipulare tra loro apposite convenzioni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

Tutto ciò premesso

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 -Oggetto e scopi**

L'Unione Collinare Terre di Vigneti e Pietra da Cantoni e i Comuni di ..... si convenzionano allo scopo di attuare in forma unitaria e coordinata gli interventi di protezione civile volti a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, ai sensi della normativa statale e regionale vigente e in armonia con le indicazioni degli Enti sovraordinati competenti in materia.

**Art. 2 -Sede.**

L'Ente capo convenzione è l'Unione Collinare Terre di Vigneti e Pietra da Cantoni, già convenzionata con l'Associazione Nazionale Alpini di Casale Monferrato, per il servizio di protezione civile in caso di emergenza pubblica.

**Art. 3 - Forme di consultazione e modalità operative**

Al fine di promuovere la cooperazione tra gli Enti per una più efficace programmazione, coordinamento e gestione delle attività di Protezione Civile è istituita la Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni associati nell'Unione o convenzionati con la medesima e presieduta dal Sindaco/Presidente dell'Unione Terre di Vigneti e Pietra da Cantoni.

La Cooperazione prevista dalla presente convenzione ha lo scopo di mettere in atto strategie condivise per l'attuazione delle attività e/o interventi volti a:

- studiare le problematiche del territorio;
- pianificare attività di prevenzione dei rischi;
- favorire la collaborazione tra gli Enti per fronteggiare in modo coordinato ed organico le attività di soccorso;

- censire le risorse umane e strumentali disponibili sul territorio che possono essere utili in fase di emergenza;
- favorire la collaborazione tra i gruppi e le associazioni di Volontari di Protezione civile per una migliore integrazione nelle attività di formazione, previsione, prevenzione e intervento.

La conferenza dei Sindaci può richiedere la collaborazione e la presenza nelle sue riunioni di rappresentanti dei gruppi comunali di Protezione civile e delle associazioni di volontariato con finalità di Protezione civile presenti sul territorio.

Per la realizzazione degli scopi sopra individuati, gli Enti sottoscrittori della presente convenzione si pongono come obiettivo la realizzazione di una struttura intercomunale di protezione civile permanente e si impegnano a:

- operare in maniera congiunta per la verifica, la redazione e l'aggiornamento di piani comunali e intercomunali di Protezione civile,
- redigere un regolamento che permetta di disciplinare e ottimizzare gli interventi in caso di eventi calamitosi e di avviare attività di prevenzione delle varie ipotesi di rischio,
- istituire un Comitato Intercomunale di Protezione Civile,
- istituire un'Unità di Crisi Intercomunale,
- istituire un Centro Operativo Intercomunale
- consentire l'utilizzo di propri dipendenti, mezzi e attrezzature, anche al di fuori dell'ambito dei territori dei singoli Enti, in base alle necessità.

#### **Art. 7 - Rapporti finanziari**

Si applica il principio di un'equa ripartizione degli oneri in relazione servizi svolti, per quanto concerne l'utilizzo di mezzi, materiali e attrezzature, le prestazioni di personale, le competenze per incarichi conferiti a professionisti ed esperti esterni agli Enti.

In assenza di altri parametri commisurati alla fruizione di servizi, le spese necessarie per dare attuazione alla presente convenzione, gestite e anticipate dall'Unione capo convenzione, in nome e per conto di tutti gli Enti associati e convenzionati, verranno ripartite annualmente sulla base del numero degli abitanti al 31 dicembre precedente.

#### **Art. 6 - Durata della convenzione**

La presente convenzione decorre dal primo giorno del mese successivo alla sua sottoscrizione e la sua durata è stabilita in 3 anni .

È possibile la risoluzione consensuale in qualsiasi momento previa deliberazione del Consigli di ciascun Ente.

È ammesso inoltre il recesso dalla Convenzione di uno degli Enti, con deliberazione del Consiglio; in tal caso lo scioglimento non potrà aver luogo prima di 3 mesi dalla deliberazione suddetta.

#### **Art. 7– Disposizioni finali**

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle specifiche normative vigenti nella materia oggetto della gestione associata.

La presente convenzione essendo atto tra Enti Pubblici non è soggetta a registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto.